



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 300/18/CONS

ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI TREVÌ (PERUGIA) PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 27 giugno 2018;

VISTO l'art. 1, comma 6, *lett. b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 29 marzo 2018 con il quale sono state fissate per il giorno 10 giugno 2018 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali, e per il giorno 24 giugno 2018 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 205/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 10 giugno 2018”*;

VISTA la nota del 12 giugno 2018 (prot. n. 46954) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni dell'Umbria ha trasmesso gli esiti istruttori e l'intera documentazione relativa al procedimento avviato nei confronti del Comune di Trevi (PG) a seguito delle segnalazioni della sig.ra Eleonora Reali e del sig. Simone Edy Augusto Moretti, consigliere comunale e candidato Sindaco della lista Movimento 5 Stelle, con le quali si è asserita la violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, da parte del Comune di Trevi. In particolare, si tratta di *“una mail inviata dall'indirizzo di posta elettronica del Comune di Trevi info@comune.trevi.pg.it”* in data 6 giugno 2018 da parte del Sindaco del Comune di Trevi, Bernardino Sperandio, indirizzata a tutti gli



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

olivicoltori ed “*avente l’oggetto la Fascia olivata Assisi-Spoleto - candidatura FAO*”, la quale riportava “*una serie di azioni mirate al processo di candidatura della Fascia Olivata Assisi-Spoleto al Programma GIAHS della FAO*”, e annunciava “*dopo le elezioni del 10 giugno 2018 la costituzione di un ente pubblico privato per la gestione della c.d. Fascia olivata*”. In particolare, il Comitato “*preso atto di quanto dichiarato dal Sindaco negli scritti difensivi*”, ha ritenuto sussistente la violazione del divieto di comunicazione istituzionale, proponendo l’adozione di un provvedimento sanzionatorio;

ESAMINATA, in particolare, la nota dell’8 giugno 2018 con la quale il Sindaco del Comune di Trevi, sig. Bernardino Sperandio, ha riscontrato la richiesta di controdeduzioni formulata dal Comitato, osservando in sintesi quanto segue:

- *la nota da me inviata tramite l’e-mail comunale info@comune.trevi.pg.it con oggetto FASCIA OLIVATA ASSISI-SPOLETO CANDIDATURA FAO, [attiene] ad una attività prettamente istituzionale in quanto il Comune di Trevi, nella persona del Sindaco, è capofila di altri 5 Comuni (Spoleto - Campello - Foligno - Spello - Assisi) per le attività inerenti la Fascia olivata. Pertanto, la comunicazione è stata inoltrata anche a nome di altre 5 Amministrazioni;*
- *nel testo dell’e-mail si rappresentavano semplicemente la sequenza cronologica delle azioni messe in campo al fine di renderne informati i soggetti direttamente coinvolti, ossia gli olivicoltori ricadenti nella fascia oggetto di riconoscimento;*
- *infine, nella missiva era semplicemente espressa l’ipotesi di un eventuale incontro tra l’altro successivo alle consultazioni elettorali e che poteva o potrà essere gestito dal Sindaco eletto in qualità di Comune capofila;*
- *pertanto “si ritiene che la nota in questione sia avulsa da qualsiasi valutazione politica”;*

PRESA VISIONE della *mail*, inviata in data 6 giugno 2018 dal Comune di Trevi, oggetto di segnalazione nonché dell’intera documentazione istruttoria;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è “*proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari*”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l’art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l’altro, ad *“illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento”*;

RILEVATO che la trasmissione della mail istituzionale oggetto di segnalazione, ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dall’art. 9 della legge n. 28/2000, in relazione alle elezioni per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale di Trevi del 10 giugno 2018, in quanto è successiva alla convocazione dei comizi elettorali;

PRESA VISIONE della mail avente ad oggetto *“LA FASCIA OLIVATA ASSISI-SPOLETO - CANDIDATURA FAO”* a firma di Bernardino Sperandio, Sindaco di Trevi, inviata in data 6 giugno 2018 dall’indirizzo di posta elettronica del Comune di Trevi *info@comune.trevi.pg.it*, la quale illustra nel dettaglio il processo di candidatura della Fascia olivata Assisi-Spoleto al programma GIAHS della Fao avviato dal Comitato Promotore del progetto (15 febbraio 2018) a cui hanno fatto seguito la riunione e il sopralluogo del Comitato Scientifico del Programma GIAHS (rispettivamente 8 marzo e 20 aprile 2018) fino alla prossima riunione del mese di luglio, nonché gli effetti di tale riconoscimento sul territorio comunale quanto ad agricoltura sostenibile e sviluppo rurale; la stessa riporta inoltre comunicazioni del seguente tenore *“Tale riconoscimento conferirà al nostro territorio l’identificazione di sistema di patrimonio agro-culturale del mondo”*, *“Noi come di consueto abbiamo fornito sostegno accogliendo ed accompagnando la delegazione alla visita del territorio”* e *«Ritengo opportuno ipotizzare, successivamente alle consultazioni elettorali, l’organizzazione di incontri finalizzati a discutere della configurazione di un soggetto giuridico, anche di natura pubblico-privati, con il ruolo di promotore del progetto “Fascia Olivata”»*;

RILEVATO che l’attività di comunicazione istituzionale effettuata dal Comune di Trevi attraverso la trasmissione in data 6 giugno 2018 del messaggio di posta elettronica dall’indirizzo istituzionale *info@comune.trevi.pg.it* appare in contrasto con il



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

dettato dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto priva del requisito dell'indispensabilità - stante la differibilità della comunicazione del Sindaco dell'Ente - e dell'impersonalità, in considerazione della sua provenienza istituzionale e della firma del Sindaco Bernardino Sperandio, ricandidato nella campagna elettorale del 10 giugno 2018, e del fatto che tale comunicazione è stata enfatizzata attraverso espressioni *“Tale riconoscimento conferirà al nostro territorio l'identificazione di sistema di patrimonio agro-culturale del mondo”, “Noi come di consueto abbiamo fornito sostegno accogliendo ed accompagnando la delegazione alla visita del territorio”* e *«Ritengo opportuno ipotizzare, successivamente alle consultazioni elettorali, l'organizzazione di incontri finalizzati a discutere della configurazione di un soggetto giuridico, anche di natura pubblico-privati, con il ruolo di promotore del progetto “Fascia Olivata” »*; utilizzate a commento della descrizione del percorso della candidatura della Fascia olivata Assisi-Spoleto al programma GIAHS della FaO;

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza di tale comunicazione oggetto di segnalazione a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTO di condividere le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni dell'Umbria con riferimento a tale fattispecie;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

al Comune di Trevi di pubblicare sul proprio sito *web*, sulla *home page*, entro un giorno dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della comunicazione istituzionale realizzata mediante la trasmissione in data 6 giugno 2018 del messaggio di posta elettronica proveniente dall'indirizzo *info@comune.trevi.pg.it* a firma del Sindaco Signor Bernardino Sperandio ed avente ad oggetto *“LA FASCIA OLIVATA ASSISI-SPOLETO - CANDIDATURA FAO”*. In tale messaggio si dovrà espressamente fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: *“Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione contenuti audiovisivi - Centro direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli”*, o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli artt. 29 e 119, comma 1, *lett. b)* e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

La presente delibera è notificata al Comune di Trevi e al Comitato regionale per le comunicazioni dell'Umbria e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 27 giugno 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi